

#### **COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177 Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087 Web abruzzo.Ind.it - Email segreteria.abruzzo@Ind.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

# Comunicato Ufficiale N.57 del 26 Febbraio 2024

### **SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE** 

**CONSIGLIO DIRETTIVO** 

**SEGRETERIA** 

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITA CALCIO A 5

**PROGRAMMA GARE CALCIO A 5** 

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

**BEACH SOCCER** 

**ESPORT** 

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE** 

ALLEGATI



# **GIUDICE SPORTIVO ATTIVITA' GIOVANILE**

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 26/2/24, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**

**GARE DEL 24/2/2024** 

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 24/2/2024 ORTONA CALCIO - VILLA 2015

#### **Il Giudice Sportivo**

- visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara indicata in epigrafe è stata sospesa in via definitiva al 12' del primo tempo, sul risultato di Ortona Calcio / Villa 2015 0 a 0 , per un grave infortunio accorso ad un giocatore della Società Ortona Calcio a seguito del quale veniva richiesto anche l'intervento dell'ambulanza;
- ritenuto necessario disporre la ripetizione della gara in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 56 delle NOIF
- Visto il Comunicato Ufficiale nº 12 del S.G.S. del 23/8/2023 Circolare nº 1 Attività Agonistica- "Recupero gare interrotte", il quale dispone che" per le gare riservate alle categoria in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale".

#### **DELIBERA**

- di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla Segreteria del C.R. Abruzzo i successivi adempimenti.



## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO, ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.2.2024 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACADEMY L'AQUILA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.300,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE CINQUE INCONTRI A PORTE CHIUSE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L'AQUILA CALCIO – FUTSAL VASTO, DISPUTATA IL 3.2.2024 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C/1 CALCIO A 5, GIRONE "A" (C.U. n° 52, DELL'8.2.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: "Al termine della gara un dirigente della squadra locale, non identificato, apriva il cancello che separa gli spalti dal terreno di gioco consentendo l'ingresso a circa sei/sette sostenitori della Academy L'Aquila Calcio, riconoscibili perché indossavano un abbigliamento con i colori sociali della medesima società. Uno di essi rivolgeva pesanti ingiurie e minacce all'arbitro tentando anche di aggredirlo, non riuscendoci grazie all'intervento di alcuni tesserati. Nel contempo, gli altri sostenitori entrati in campo colpivano con calci e pugni un calciatore e l'allenatore della squadra ospite e, dopo che questi erano riusciti a guadagnare gli spogliatoi insieme ai propri compagni, colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio minacciando ed insultando i componenti della squadra avversaria. Successivamente si rendeva necessario l'intervento delle forze dell'ordine che scortavano i componenti della squadra ospite fuori dall'impianto sportivo. Sanzione determinata in considerazione anche della fattiva collaborazione portata da tesserati della squadra locale per allontanare i facinorosi".

Ha dedotto l'appellante la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione delle sanzioni, tenuto conto del'assenza di recidiva grave in stagione, di quanto predisposto dal punto di vista dell'ordine pubblico, delle mancate conseguenze alla terna arbitrale, del mancato comportamento irriguardoso e antisportivo nei confronti della terna arbitrale, del mancato comportamento discriminatorio in quanto nella squadra avversaria non erano presenti giocatore stranieri o di colore.

Ha chiesto, quindi, la riduzione dell'ammenda all'insegna dei criteri di equità e l'annullamento dell'obbligo della disputa delle gare a porte chiuse.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio può essere parzialmente accolto limitatamente alla sanzione dell'ammenda.

Ed , infatti, quanto a quest'ultima , si ritiene opportuna una riduzione per riportarla ad uniformità con le precedenti sanzioni adottate dal primo giudice nei casi citati dall'appellante, tenendo anche conto che quest'ultima non è stata raggiunta, in precedenza, da analoga sanzione e del fattivo comportamento di alcuni tesserati.



Quanto, invece, alla sanzione della disputa delle gare a porte chiuse, va rilevato che il richiamo fatto dall'appellante all'art. 26 comma IV C.G.S., non è pertinente in quanto la norma si riferisce alla sanzione della squalifica del campo e non a quella della disputa delle gare a porte chiuse. Detta sanzione va, pertanto, confermata.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale, in parziale riforma dell'impugnata decisione,

#### **DELIBERA**

di ridurre l'ammenda inflitta alla società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio a € 800,00, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Dispone accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO, ALDO AMBROGI E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.2.2024 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ARAGONESE VASTO, AVVERSO LE SQUALIFICHE AL CALCIATORE MANCINELLA ANDREA FINO AL 15.5.2024 E AI CALCIATORI GRECO MICHELE e PICCOLI ANTONIO FINO AL 30.4.2024, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO – VASTO SUD, DISPUTATA IL 10.2.2024 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE "C" (C.U. n° 27 DEL 15.2.2024 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Aragonese Vasto ha impugnato e chiesto l'annullamento o, in subordine, la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali il G.S. ha comminato le sanzioni sopra specificate in quanto Mancinella Andrea spingeva al petto il direttore di gara facendolo cadere a terra e successivamente si poneva con fare minaccioso nei confronti dello stesso spingendo con la testa, mentre Greco Michele e Piccoli Antonio perché, a fine gara, spintonavano e inveivano nei confronti dell'arbitro.

Ha dedotto l'appellante l'errata ricostruzione dei fatti, in assenza di spinte, minacce ovvero espressioni irriguardose e la mancata consegna da parte dell'arbitro della distinta di gara, dal che l'impossibilità di formalizzare contestazioni.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Le motivazioni addotte dalla società appellante, in verità, quasi inesistenti e comunque infondate in quanto smentite dagli atti ufficiali, non possono che portare ad una pronuncia di rigetto.



Quanto alla lamentata mancata consegna della distinta di gara da parte dell'arbitro, non si comprende quale relazione dovrebbe avere con i comportamenti che sono stati sanzionati dal primo Giudice.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

#### **DELIBERA**

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 26/2/2024.

Il Segretario (Maria Laura Tuzi) Il Presidente (Concezio Memmo)

